

In seguito alla dichiarazione effettuata al riguardo dalla Repubblica ellenica la Commissione ha confermato, con la decisione del 27 gennaio 2014 (L 23/41), la partecipazione della Grecia a una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale attuata dal regolamento (UE) n. 1259/2010 ("Roma III").

La decisione succitata prevede l'entrata in vigore in Grecia del regolamento (UE) n.1259/2010 a partire dal 29.7.2015.

Articolo 7, paragrafi da 2 a 4 - Requisiti di forma per gli accordi sulla scelta della legge applicabile

Nell'ordinamento greco non esistono disposizioni nazionali specifiche relative alle regole formali per le convenzioni riguardanti la scelta della legge applicabile conformemente all'articolo 7, paragrafi 2-4, del regolamento (UE) n. 1259/2010.

Articolo 5, paragrafo 3 - Possibilità di designare la legge applicabile nel corso del procedimento

Nell'ordinamento greco non esistono disposizioni nazionali specifiche che prevedano la possibilità di designare la legge applicabile conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1259/2010.

Ultimo aggiornamento: 01/12/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.